

IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Previsione e ambito di applicazione

Previsto tra i procedimenti sommari dagli art. 702 bis e seg. Cpc, con riferimento alle “cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica”. In questo caso, rito alternativo a quello ordinario.

Controversie regolate dal rito sommario di cognizione ai sensi degli art. 14 - 30 D. L.vo 150/2011 (sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), in materia, per esempio, di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14) e di discriminazione (art. 28). In questo caso, si tratta invece di un rito esclusivo, che non può essere convertito in quello ordinario.

Non giudice di pace: Cass. 23691/2011, secondo cui, inoltre, questo procedimento può essere utilizzato solo “rispetto alla domanda per ottenere una condanna”, ma limitazione priva di fondamento normativo e criticata in dottrina da Ronco.

Non tribunale collegiale: Trib. Torino 03/02/2017.

Conseguenza processuale stabilita dall’art. 702 ter Cpc: inammissibilità della domanda (anche se vi sono pronunce che accolgono altre soluzioni).

Mutamento del rito

L’art. 702 ter c. 3 Cpc disciplina il passaggio dal procedimento sommario al rito ordinario, disposto dal giudice “se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria”.

L’art. 183 bis Cpc disciplina il passaggio dal rito ordinario al procedimento sommario.

Il passaggio dal procedimento sommario al rito ordinario è escluso per i procedimenti elencati nel D. L.vo 150/2011: Cass. 25547/2015. In questi casi, vi è una scelta del legislatore, che esclude quella della parte e il relativo potere del giudice.

Il passaggio dal procedimento sommario al rito ordinario può essere disposto alla prima udienza. Non seguita la tesi esposta da una parte della

dottrina, secondo cui ciò può avvenire “soltanto prima di tale udienza, e non durante il suo svolgimento” (Mondini).

Natura del procedimento

Cognizione piena (non sommaria), con istruzione sommaria.

Dopo alcune incertezze iniziali, è assolutamente dominante la tesi secondo cui la sommarietà è da riferirsi non al profilo della cognizione, bensì a quello dell'istruzione, nel senso che il procedimento si caratterizza per una cognizione piena delle domande e delle eccezioni delle parti e postula unicamente la possibilità di uno svolgimento in forma semplificata dell'istruttoria, tale da garantire l'accelerazione dei tempi del giudizio. Argomenti decisivi in tal senso: disciplina del mutamento del rito e art. 702 quater Cpc, secondo cui l'ordinanza produce gli effetti di cui all'art. 2909 Cc.

Dopo alcune pronunce di merito (Trib. Varese 18/11/2009 e Trib. Taranto 02/03/2010), principio affermato anche da Cass. 11512/2012 e Cass. 11465/2013.

Nozione di istruzione sommaria

Istruzione sommaria, sinonimo di semplificata

Il carattere sommario dell'istruzione non comporta “un superamento o un'attenuazione ... dell'onere della prova, come del principio di disponibilità delle prove, in favore di potestà inquisitorie”; Cass. 25547/2015.

La verifica in esame “va effettuata non con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese e argomentazioni ..., tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle question[i] in discussione”; Cass. 6563/2017.

La questione in esame si ricollega al tema delle preclusioni istruttorie nel rito sommario.

L'art. 702 bis non prevede “alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una completa articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di

conversione del rito”, con individuazione nella pronuncia della relativa ordinanza della “barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie”; si precisa al riguardo di “non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l’intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione”; Cass. 25547/2015.

Procedimento sommario compatibile con istruzione orale, limitata con riferimento al numero dei testimoni e alle circostanze di fatto da accertare; Trib. Bologna 29/10/2009 e Trib. Taranto 02/03/2010.

Procedimento sommario compatibile con consulenza tecnica; Trib. Taranto 02/03/2010 e Cass. 1904/2014 (relativa a un procedimento ex D. L.vo 150/2011).

Procedimento sommario non compatibile con sospensione del processo ex art. 295 o 337 Cpc, sia perché la sospensione “determinando la stasi del processo è incompatibile con la forma sommaria e, quindi sostanzialmente acceleratoria e semplificata del procedimento, sia perché e soprattutto esige ... la sua adozione all’esito di un’istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contraddittorio sull’esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena”; Cass. 3/2012, Cass. 21914/2015, Cass. 22605/2014 e Cass. 2272/2017; note critiche in dottrina di Cossignani e Bechis, che contestano entrambe le argomentazioni della Corte, evidenziando che di regola la complessità dell’istruzione dovrebbe escludersi e non presumersi, perché di solito i fatti rilevanti per la sospensione sono oggetto di prova documentale; in questo modo la procedibilità viene rimessa all’discrezionalità del convenuto, che potrebbe formulare istanze pretestuose; la soluzione non si concilia con le ipotesi di rito sommario esclusiva ex D. L.vo 150/2011 (a sostegno di questa tesi, affermazione possibilità di sospensione in Cass., Sez. Un., 4485/2018); alla cessazione della causa di sospensione, il giudizio può proseguire nella modalità legittimamente instaurata.

Art. 702 ter c. 4 Cpc: “quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione”. In dottrina si è evidenziato che in caso di “rapporto di connessione riconducibile alla fattispecie della pregiudizialità-dipendenza” può

essere auspicabile, proprio per ragioni di economia processuale complessiva, la prosecuzione di entrambe le cause con il rito ordinario (Cossignani).

Finalità acceleratoria e poteri di direzione del procedimento

Il procedimento in esama ha una finalità acceleratoria e amplia i poteri del giudice di direzione del procedimento di cui all'art. 175 Cpc, con riferimento, per un verso, al mutamento del rito; per altro verso, alle modalità di trattazione del procedimento sommario.

Primo effetto acceleratorio, rimesso alla scelta dell'attore: art. 702 bis c. 3 Cpc: termine a comparire di 30 giorni, invece che di 90 giorni (60 giorni).

Effetto acceleratorio rimesso al potere di direzione del giudice: non termini ex art. 183 c. 6 Cpc (80 giorni) e 190 Cpc (80 giorni). Nel caso dell'applicazione dell'art. 183 bis Cpc, termini di 15 e 10 giorni, invece di 80 giorni.

Potere da esercitare "sentite le parti" e nel rispetto del principio del contraddittorio, espressamente richiamato dall'art. 702 ter c. 5 Cpc. Questione della riserva ad ampio spettro, su istanze istruttorie e domande; opportuno chiedere alle parti vi sono ulteriori necessità di discussione della causa in caso di rigetto delle istanze istruttorie.